



**COMUNE DI DELIANUOVA**  
*PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

##### **Articolo 1**

**Oggetto.....PG 1**

##### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

##### **Articolo 3**

##### **Decisioni integrative**

##### **Articolo 4**

**Sede delle adunanze**

#### **TITOLO II**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**

##### **CAPO I**

##### **INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **Articolo 5**

**Modalità di elezione**

##### **Articolo 6**

**Prima seduta del Consiglio Comunale.....PG2**

##### **Articolo 7**

**Adempimenti della prima seduta**

##### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **Articolo 8**

**Attribuzioni del Presidente**

#### **GRUPPI CONSILIARI**

##### **Articolo 9**

**Composizione**

##### **Articolo 10**

**Gruppo misto.....PG3**

##### **Articolo 11**

**Denominazione dei gruppi**

##### **Articolo 12**

**Presidenza dei gruppi consiliari**

##### **Art.13**

##### **Conferenza dei Capigruppo**

#### **CAPO II**

##### **COMMISSIONI CONSILIARI**

##### **Articolo 14**

**Individuazione delle Commissioni permanenti**

##### **Articolo 15**

**Commissioni speciali**

##### **Articolo 16**

**Commissioni speciali di studio e d'indagine.....PG 4**

#### **TITOLO III**

#### **I MEMBRI DEL CONSIGLIO**

##### **CAPO I**

##### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

##### **Articolo 17**

**Diritto di informazione**

##### **Articolo 18**

**Copia dei documenti**

##### **Articolo 19**

**Iniziative**

##### **Articolo 20**

**Emendamenti.....PG 5**

Articolo 22	
Mozione	
CAPO II	
DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	
Articolo 23	
Obbligo di presenza	
Articolo 24	
Obbligo del segreto	
Articolo 25	
Obbligo di astensione	
CAPO III	
DURATA IN CARICA	
Articolo 26	
Cessazione dalla carica	
Articolo 27	
Sospensione e decadenza.....	PG 6
TITOLO IV	
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	
CAPO I	
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA	
Articolo 28	
Data e ordine del giorno della seduta	
Articolo 29	
Struttura e contenuto dell'ordine del giorno	
Articolo 30	
Convocazione del Consiglio	
Articolo 31	
Contenuto dell'avviso di convocazione.....	PG 7
Articolo 32	
Seconda convocazione	
Articolo 33	
Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri	
Articolo 34	
Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno	
Articolo 35	
Adunanza	
Articolo 36	
Numero legale	
CAPO II	
LA SEDUTA.....	PG 8
Articolo 37	
Apertura della seduta	
Articolo 38	
Presidente della seduta	
Articolo 39	
Verifica del numero legale	
Articolo 40	
Astensione obbligatoria dalla seduta	
Articolo 41	
Partecipazione del Segretario	
Articolo 42	
Partecipazione dei Responsabili dei servizi e del Revisore del conto	
Articolo 43	
Divieto d'uso di telefoni cellulari	
Articolo 44	
Processo verbale	
Articolo 45	
Deliberazioni.....	PG 9
Articolo 46	
Pubblicità e segretezza delle sedute	
Articolo 47	
Argomenti ammessi alla trattazione	
Articolo 48	
Questioni pregiudiziali e sospensive	
Articolo 49	
Fatto personale	
Articolo 50	
Mozione d'ordine	
Articolo 51	
Chiusura della discussione generale	
Articolo 52	
Dichiarazione di voto .....	PG 10
Articolo 53	
Sistemi di votazione	
Articolo 54	
Votazione palese	

Articolo 55	
Votazione segreta	
Articolo 56	
Astensione obbligatoria dalla votazione	
Articolo 57	
Astensione facoltativa	
Articolo 58	
Approvazione delle proposte.....	PG 11
Articolo 59	
Irregolarità della votazione	
Articolo 60	
Nomine di rappresentanti del Consiglio	
Articolo 61	
Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione	
Articolo 62	
Disciplina dei membri del Consiglio	
Articolo 63	
Disciplina del pubblico	
TITOLO V.....	PG 12
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	
Articolo 64	
Forma delle deliberazioni consiliari	
Articolo 65	
Pubblicazione delle deliberazioni	
DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 66	
Entrata in vigore	

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 Oggetto**

- (1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

### **Articolo 2 Definizioni**

- (1) Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
- a) adunanza: riunione dei componenti del Consiglio Comunale e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
  - b) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti del Consiglio Comunale richiesto per la validità delle sedute consiliari;
  - c) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
  - d) seduta: è la riunione dei componenti del Consiglio Comunale dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
  - e) ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri Comunali o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio Comunale vota separatamente;
  - f) Presidente: è colui che presiede la seduta;
  - g) aggiornamento dei lavori: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Articolo 3 Decisioni integrative**

- (1) Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari.
- (2) In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio Comunale, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro a favore e uno contrario alla decisione del Presidente o può rinviare la decisione ad altra seduta.

### **Articolo 4 Sede delle adunanze**

- (1) Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- (2) Le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **CAPO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 5 Modalità di elezione**

- (1) Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- (2) Il Sindaco ed i Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

#### **Articolo 6 Prima seduta del Consiglio Comunale**

- (1) La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza il Consiglio è convocato dal Sindaco.
- (2) La prima seduta del Consiglio Comunale deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- (3) L'avviso di convocazione è consegnato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima seduta, a norma dell'art. 31 del presente regolamento.

## **Articolo 7** **Adempimenti della prima seduta**

- (1) Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dei Consiglieri eletti, a norma del capo II del titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.
- (2) Alla prima seduta i Consiglieri eletti possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
- (3) Successivamente il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - elezione, con votazione separata, tra i consiglieri eletti, del presidente e del Vice presidente del Consiglio comunale a norma dell'art. 10 dello Statuto: non può essere eletto Presidente o Vice Presidente del Consiglio il Sindaco. La carica di Presidente e di Vice presidente è incompatibile con quella di Assessore. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni e la seduta prosegue sotto la sua presidenza per i seguenti ulteriori adempimenti:
  - giuramento del Sindaco;
  - comunicazione dei componenti della Giunta Comunale;
  - nomina della commissione elettorale comunale;
- (4) Entro i 120 giorni dalla prima seduta il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- (5) Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
- (6) Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale .

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE** **Articolo 8**

### Attribuzioni del Presidente

- (1) Il Presidente del Consiglio:
  1. rappresenta il Consiglio Comunale;
  2. I convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  3. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  6. Sentito il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
  7. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento
  8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  9. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
  10. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
  11. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal vice Presidente eletto i sensi dell'art. 10 dello statuto. il Vice Presidente collabora con il Presidente per le attività consiliari e per lo svolgimento delle sedute, rappresenta il Consiglio comunale ogni qual volta ne riceve delega formale dal Presidente.

## **GRUPPI CONSILIARI**

### **Articolo 9** **Composizione**

- (1) Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
- (2) I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Comunale nel corso del mandato amministrativo devono indicare, non oltre la seduta successiva a quella che convalida gli eletti, a quale gruppo consiliare intendono aderire.
- (3) Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a tre, anche in caso di costituzione di gruppo misto.
- (4) E' ammessa la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere soltanto nel caso di consigliere proclamato eletto che si costituisce gruppo consiliare in rappresentanza di un partito politico presente con
- (5) propria rappresentanza anche in un solo ramo del Parlamento e del Consiglio Regionale della Calabria .In tal caso la rappresentanza che il gruppo ha del partito, se non costituisce fatto notorio, è provata con idonea attestazione rilasciata dal segretario provinciale del partito stesso.
- (6) Fuori dal caso di cui al comma precedente, qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano a un numero inferiore a tre, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al Gruppo Misto.
- (7) I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione al Consiglio. In caso contrario, entrano a far parte del gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, previa acquisizione del consenso di

accettazione del capogruppo al quale si intende aderire, ne danno comunicazione al Presidente del consiglio in forma scritta.

**Articolo 10**  
Gruppo misto

- (1) I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto.

**Articolo 11**  
**Denominazione dei gruppi**

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla conferenza dei capigruppo.

**Articolo 12**  
**Presidenza dei gruppi consiliari**

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio. In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**Art.13**  
**Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del presidente del Consiglio comunale, composta da ogni capogruppo consiliare regolarmente nominato.
2. Ogni capogruppo in caso di dichiarato e motivato impedimento a partecipare, potrà delegare volta per volta, altro consigliere membro dello stesso gruppo consiliare.
3. E' convocata senza formalità dal Presidente per l'esame di proposte relative alle modalità e all'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, all'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, per la programmazione dei principali adempimenti del Consiglio Comunale e alla valutazione di proposte di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio Comunale ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei Gruppi Consiliari. In caso di necessità di votazione, il voto di ogni capogruppo avrà una valenza numerica corrispondente al numero dei componenti il proprio gruppo consiliare.

**CAPO III**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**

**Articolo 14**  
**Individuazione delle Commissioni permanenti**

- (1) Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
- (2) Sono Commissioni consiliari permanenti:
  - la Commissione elettorale comunale ;
  - la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello prevista dall'art. 13 della legge 10.04.1951, n. 287;
  - la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna
  - le ulteriori commissioni a tal fine individuate dall'apposito regolamento

**Articolo 15**  
**Commissioni speciali**

- (1) Il Consiglio Comunale può costituire per oggetti specifici Commissioni speciali di cui al successivo articolo 14
- (2) Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale è sciolta di diritto.
- (3) Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni permanenti

**Articolo 16**  
**Commissioni speciali di studio e d'indagine**

- (1) Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni speciali di studio finalizzate alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
- (2) Il Consiglio, con le modalità di cui al comma 1, può costituire Commissioni speciali d'indagine per accertare responsabilità, colpe o situazioni patologiche dell'attività amministrativa.
- (3) Le Commissioni, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e da aziende e organizzazioni dipendenti, possono sentire tutti i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione, delle organizzazioni ed aziende dipendenti.

- (4) Le Commissioni di cui al presente articolo terminano i lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Sindaco e al Segretario per le determinazioni del caso. In seguito viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Sindaco.
- (5) La presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un Consigliere di minoranza.
- (6) La specifica regolamentazione del funzionamento delle commissioni consiliari è demandata ad un apposito regolamento.

### **TITOLO III I MEMBRI DEL CONSIGLIO**

#### **CAPO I DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

##### **Articolo 17 Diritto di informazione**

- (1) È garantito il diritto dei Consiglieri di accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti.
- (2) Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) la richiesta di accesso e di rilascio di copia di atti e documenti dovrà essere avanzata in forma scritta al responsabile del servizio. La richiesta deve contenere elementi identificativi del documento stesso;
  - b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
  - c) l'accesso deve riguardare atti o documenti formati o detenuti dall'amministrazione.
- (3) L'esercizio del diritto è gratuito. Tuttavia per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno elevato per la sua riproduzione, la Giunta Comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione.

##### **Articolo 18 Copia dei documenti**

- (1) Il Consigliere ha diritto di ottenere copia dei documenti richiesti.
- (2) La richiesta viene formulata al responsabile del servizio che detiene il documento con le modalità di cui all'art.17, comma 2 lett. a) e deve indicare gli estremi del documento.
- (3) Al Consigliere Comunale non può essere opposto il segreto d'ufficio se non nei casi previsti dalla legge.
- (4) Il Consigliere, non può, porre in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e non può svolgere un controllo ed sindacato generale sull'attività dell'amministrazione, atteso che tali attività generalizzate sono oramai vietate dall'art. 24, comma 3 della l. n. 241 del 1990.
- (5) Il Consigliere deve essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale richiede l'accesso ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, per come modificato dalla Legge n. 15 del 2005.
- (6) L'esercizio del mandato politico, anche in relazione al diritto di accesso, non può essere generico ed indistinto, ma deve essere finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche che di volta in volta l'elettorato rappresenta;

##### **Articolo 19 Iniziativa**

- (1) In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i membri del Consiglio hanno diritto di:
  - a) presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
  - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
  - c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
  - d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
  - e) presentare interrogazioni e mozioni;
  - f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

##### **Articolo 20 Emendamenti**

- (1) Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto prima della seduta, durante la seduta o nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento.
- (2) Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
- (3) La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
- (4) Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

##### **Articolo 21 Interrogazioni**

- (1) L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco di conoscere:

- a) se qualche fatto sia vero;
  - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
  - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
  - d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse del Comune.
- (2) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata.

#### **Articolo 22 Mozione**

- (1) La mozione consiste:
- a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
  - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle organizzazioni dipendenti;
  - c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi o manifesta sentimenti in nome della comunità.
- (2) Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.

### **CAPO II DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 23 Obbligo di presenza**

- (1) È dovere dei membri del Consiglio, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, oppure giustificare l'assenza.
- (2) La giustificazione dell'assenza va fatta pervenire al Presidente, anche oralmente, entro un'ora dall'inizio della seduta alla quale il membro del Consiglio non partecipa.
- (3) I Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni di cui facciano parte.

#### **Articolo 24 Obbligo del segreto**

- (1) I membri del Consiglio sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

#### **Articolo 25 Obbligo di astensione**

- (1) Oltre i casi di astensione obbligatoria previsti dal presente regolamento, i membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti.

### **CAPO III DURATA IN CARICA**

#### **Articolo 26 Cessazione dalla carica**

- (1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate personalmente ed in forma scritta, al Consiglio Comunale.
- (2) Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
- (3) Le dimissioni sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
- (4) Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- (5) Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/00.
- (6) Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 25 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 27 Sospensione e decadenza**

- (1) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi degli articoli 59 e 142, comma 2, del D.Lgs. 267/00, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- (2) Nei casi di cui all'art. 59, comma 6 del D.Lgs. 267/00, il Consiglio dichiara, non prima di dieci giorni dalla comunicazione di cui al successivo comma 3, la decadenza del Consigliere.
- (3) La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Sindaco, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso la segreteria del Comune.
- (4) Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per cause di malattia, lavoro, servizio militare e per altri gravi motivi debitamente comprovati. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio ed è promossa da qualunque elettore del Comune, dal Sindaco o dal Prefetto. Essa ha efficacia immediata. Il Sindaco, verificatasi l'assenza per almeno tre sedute consecutive senza che sia stata fornita idonea giustificazione, provvede con comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 267/2000 e ne chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine non inferiore a venti giorni per fornirle. Il consigliere ha facoltà di far valere, entro il suddetto termine, le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e

infine delibera la eventuale decadenza dalla carica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta ed intervenire nella discussione.

(5)

## **TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA**

#### **Articolo 28 Data e ordine del giorno della seduta**

- (1) Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.  
(2) Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice presidente.

#### **Articolo 29 Struttura e contenuto dell'ordine del giorno**

- (1) Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.  
(2) Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto, sono ordinati, con separate numerazioni progressive, secondo il seguente schema:  
a) interrogazioni;  
b) mozioni;  
c) proposte di deliberazioni;  
d) altri oggetti.  
(3) Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare l'ordine di trattazione degli oggetti, ivi compreso accorpate la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

#### **Articolo 30 Convocazione del Consiglio**

- (1) Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto, consegnato al domicilio dei membri del Consiglio a mezzo del messo comunale oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.  
(2) Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax, telefono, consegna diretta, invio con posta prioritaria o strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tali modalità sostituiscono a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 1.  
(3) L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere Comunale ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.  
(4) Qualora il Consigliere Comunale abbia la residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. Nel caso in cui il Consigliere Comunale non provveda all'elezione di domicilio l'avviso di convocazione verrà depositato presso la Segreteria.  
(5) L'avviso per le sedute della sessione ordinaria, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto di gestione e delle linee programmatiche di mandato.  
(6) Per le sedute della sessione straordinaria l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima, per quelle in via di urgenza almeno ventiquattro ore prima; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.  
(7) Per la consegna di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 6 per le sedute di urgenza.  
(8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.  
(9) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima.

#### **Articolo 31 Contenuto dell'avviso di convocazione**

- (1) L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:  
a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;  
b) l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;  
c) la menzione dell'urgenza, se del caso;  
d) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 32 del presente regolamento;  
e) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.  
(2) L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

#### **Articolo 32 Seconda convocazione**

- (1) Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale oppure la seduta di prima convocazione, dichiarata regolarmente

- aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, della seconda convocazione viene data notizia mediante telegramma ai membri non presenti all'adunanza dichiarata deserta o sciolta.
- (2) La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno tre giorni dall'ora di inizio della prima.
  - (3) Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

### **Articolo 33 Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri**

- (1) In attuazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/00, un quinto dei Consiglieri arrotondato all'unità superiore, mediante atto scritto, chiede che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati. Il Presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta presso la Segreteria, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

### **Articolo 34 Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

- (1) I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie o almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
- (2) I membri del Consiglio hanno diritto, durante il periodo di deposito, a prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio.

### **Articolo 35 Adunanza**

- (1) L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- (2) Trascorsi trenta minuti dal termine di cui al comma 1 senza che il numero legale sia stato raggiunto, il Segretario procede all'appello nominale ed, accertata l'assenza, il Presidente dichiara deserta l'adunanza della quale è redatto verbale con l'indicazione dei membri del Consiglio presenti.

### **Articolo 36 Numero legale**

- (1) La seduta è valida se è presente, in prima convocazione, la metà dei membri del Consiglio assegnati.
- (2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, la seduta in seconda convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

## **CAPO II LA SEDUTA**

### **Articolo 37 Apertura della seduta**

- (1) Effettuato dal Segretario l'appello nominale dei membri del Consiglio e, accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

### **Articolo 38 Presidente della seduta**

- (1) Il Presidente:
  - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
  - b) concede ai membri del Consiglio la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
  - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
  - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
  - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei membri del Consiglio che da parte del pubblico.
- (2) Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei membri del Consiglio.
- (3) Chi presiede la seduta ha altresì il potere di:
  - a) sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
  - b) richiamare all'ordine nominativamente ciascun membro del Consiglio e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'articolo 63 del presente regolamento;
  - c) ordinare l'espulsione dei presenti non membri del Consiglio che siano causa di disordine;
  - d) chiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

### **Articolo 39 Verifica del numero legale**

- (1) Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

### **Articolo 40 Astensione obbligatoria dalla seduta**

- (1) I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.
- (2) I soggetti di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario per la registrazione a verbale e non sono computati.

#### **Articolo 41 Partecipazione del Segretario**

- (1) Il Segretario:
  - a) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
  - b) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- (2) Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 40 del presente regolamento si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e il Consiglio affida le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei suoi membri.

#### **Articolo 42 Partecipazione dei Responsabili dei servizi e del Revisore del conto**

- (1) I Responsabili dei servizi, invitati dal Sindaco e/o dal Presidente, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze professionali.
- (2) Il Revisore del conto, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio e può su richiesta del Presidente prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la sua attività.

#### **Articolo 43 Divieto d'uso di telefoni cellulari**

- (1) Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari.

#### **Articolo 44 Processo verbale**

- (1) Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale.
- (2) Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
  - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei membri del Consiglio presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei membri del Consiglio giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
  - b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
  - c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo membro del Consiglio;
  - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonchè, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
  - e) far constare le forme delle votazioni eseguite.
- (3) Per la redazione del processo verbale il segretario si può avvalere di strumenti di registrazione magnetica o digitale .
- (4) Il testo del processo verbale è approvato all'inizio della seduta successiva.
- (5) Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai membri del Consiglio che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.
- (6) Il membro del Consiglio che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 5, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un membro del Consiglio a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

#### **Articolo 45 Deliberazioni**

- (1) Le deliberazioni votate ed approvate vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Gli allegati alla deliberazione sono sottoscritti dal Segretario.
- (2) Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

#### **Articolo 46 Pubblicità e segretezza delle sedute**

- (1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
  - a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
  - b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
  - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
  - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

#### **Articolo 47 Argomenti ammessi alla trattazione**

- (1) Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

#### **Articolo 48**

### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

- (1) Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun membro del Consiglio può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta, precisandone i motivi.
- (2) Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che decide dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro del Consiglio a favore ed uno contrario.

#### **Articolo 49**

##### **Fatto personale**

1. **Costruisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.**
2. **Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, e il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente, qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.**
3. **Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.**
4. **Il consigliere che già dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.**

#### **Articolo 50**

##### **Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.

#### **Articolo 51**

##### **Chiusura della discussione generale**

- (1) Quando tutti i membri del Consiglio richiedenti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

#### **Articolo 52**

##### **Dichiarazione di voto**

- (1) Terminata l'eventuale discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto, con la quale i Consiglieri possono dare succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
- (2) Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.
- (3) E' consentito agli altri membri del Consiglio di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
- (4) Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
- (5) Ogni Consigliere ha diritto che ne verbale si dia atto del suo voto e dei motivi dello stesso.

#### **Articolo 53**

##### **Sistemi di votazione**

- (1) La votazione può essere palese o segreta.
- (2) Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

#### **Articolo 54**

##### **Votazione palese**

- (1) La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun membro del Consiglio possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
- (2) La votazione palese è la regola e può farsi:
  - a) per appello nominale;
  - b) per alzata di mano.
- (3) Il Presidente, prima della votazione, indica le modalità di espressione del voto, fatte salve indicazioni diverse dei capigruppo consiliari, ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
- (4) Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello in ordine alfabetico dei membri del Consiglio. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
- (5) Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I membri del Consiglio che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i membri del Consiglio che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i membri del Consiglio che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
- (6) Se un membro del Consiglio presente in aula si astiene dall'esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
- (7) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### **Articolo 55**

##### **Votazione segreta**

- (1) La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa essere conosciuto dagli altri.

- (2) La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dal Consiglio.
- (3) Essa è obbligatoria nel caso previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 49 del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
- (4) La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
- (5) A tal fine il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio due scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.
- (6) Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
- (7) Nel sistema di votazione per schede segrete:
  - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
  - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
  - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
  - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori;
  - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

#### **Articolo 56** **Astensione obbligatoria dalla votazione**

- (1) I membri del Consiglio che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 43 del presente regolamento devono astenersi dal votare.

#### **Articolo 57** **Astensione facoltativa**

- (1) Il membro del Consiglio che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
- (2) Il membro del Consiglio che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

#### **Articolo 58** **Approvazione delle proposte**

- (1) La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.
- (2) Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

#### **Articolo 59** **Irregolarità della votazione**

- (1) Qualora si verificino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

#### **Articolo 60** **Nomine di rappresentanti del Consiglio**

- (1) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
- (2) Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
- (3) Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.
- (4) A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

#### **Articolo 61** **Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione**

- (1) Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati ai sensi dell'art. 56, comma 5, del presente regolamento, annuncia l'esito del voto.
- (2) Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
- (3) L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.
- (4) Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
- (5) terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

#### **Articolo 62** **Disciplina dei membri del Consiglio**

- (1) Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri hanno il più ampio potere di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono rispettare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
- (2) I membri del Consiglio devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.

- (3) Se un membro del Consiglio pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama.
- (4) Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
- (5) Se un membro del Consiglio nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dalla seduta.

**Articolo 63**  
**Disciplina del pubblico**

- (1) Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- (2) Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ove il pubblico non si attenga ai richiami, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.
- (3) Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta.
- (4) Se alla ripresa della seduta il tumulto continua il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
- (5) In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

**TITOLO V**  
**LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

**Articolo 64**  
**Forma delle deliberazioni consiliari**

- (1) Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto.
- (2) Alla deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i membri partecipanti, l'esito della votazione, individuando coloro che non hanno partecipato alla votazione, nonché nelle votazioni palesi gli astenuti nel voto ed i contrari. La deliberazione viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 65**  
**Pubblicazione delle deliberazioni**

- (1) Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio e per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e sul sito web dell'Ente con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
- (2) Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, di norma, entro trenta giorni dalla loro adozione.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 66**  
**Entrata in vigore**

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.